

Risposta n. 280/2025

OGGETTO: concordato preventivo – art. 86, co. 5, del TUIR – cessione di beni da parte di un soggetto terzo – non applicabilità – ripartizione residuo attivo di liquidazione– principi contabili internazionali – iscrizione partecipazione – dividendi – art. 89, co. 2, del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA s.p.a. in liquidazione (di seguito, "Società") e BETA s.r.l. (di seguito, "BETA" e, congiuntamente alla Società, "Istanti") presentano un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 86, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), con riferimento ai plusvalori realizzati in occasione della cessione delle rimanenze in esecuzione di una procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e ss. del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di

seguito, "Legge Fallimentare"). Le Istanti chiedono, inoltre, un parere circa il regime fiscale applicabile all'operazione di ripartizione del residuo attivo di liquidazione di una società interamente controllata dal soggetto ammesso a detta procedura.

Nell'istanza viene evidenziato che la Società è una *holding* attiva dal [...], direttamente o tramite società controllate, nel settore [...] e che, negli ultimi anni, ha iniziato ad operare anche nel settore [...].

Nel periodo 2009-2010, la Società è stata colpita dalla crisi economico-finanziaria globale, con conseguente riduzione dei propri ricavi e significativo peggioramento dell'andamento economico delle società partecipate.

Le Istanti rappresentano che, in data xx/yy/2011, a seguito di un tentativo di ristrutturazione del debito bancario, il Consiglio di amministrazione della Società ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e ss. della Legge Fallimentare (di seguito, "Concordato preventivo"), allegando un piano economico-finanziario in cui si prevedeva la continuazione dell'attività. Nello specifico, il piano, idoneo a qualificare la procedura come "*concordato preventivo con ristrutturazione*", delineava una razionalizzazione dell'attività sociale congiuntamente ad operazioni di vendita degli immobili e di dismissione di partecipazioni, funzionali a reperire risorse finanziarie sufficienti a soddisfare i creditori concordatari.

Nell'istanza viene chiarito che il concordato preventivo è stato omologato dal Tribunale di [...], Sezione Fallimentare, in data xx/yy/2012 ma, nel corso dell'esecuzione, la Società ha proceduto, discostandosi dal piano originariamente proposto, alla dismissione di proprie partecipazioni in società operanti nei settori di sua maggiore

attività. Di conseguenza, l'assemblea dei soci ha deliberato, nel zz [del] 2015, la messa in liquidazione della Società; dunque, il Concordato preventivo, non più finalizzato alla continuazione dell'attività d'impresa, si è qualificato come "liquidatorio".

Le Istanti riferiscono che, nell'ambito di questo processo di vendita di immobili e di dismissione di partecipazioni, la Società ha promosso una procedura competitiva, ai sensi degli articoli 105-108-*ter* della Legge Fallimentare, finalizzata alla cessione di un compendio immobiliare detenuto per il tramite di BETA, interamente controllata dalla Società (di seguito, "Compendio immobiliare" o solo "Compendio").

La cessione del Compendio poteva avvenire attraverso la vendita della totalità delle quote di BETA o, alternativamente, attraverso un'operazione di vendita diretta, opzione, quest'ultima, scelta da GAMMA s.r.l. che è risultata aggiudicataria della procedura competitiva per un prezzo di acquisto pari a circa xxx euro.

Le Istanti sottolineano che BETA deteneva e gestiva un unico *asset*, costituito dal Compendio immobiliare, motivo per cui la Società, in qualità di socio unico, ne ha deliberato la messa in liquidazione, così da destinare alla massa attiva concordataria l'avanzo di liquidazione ottenuto.

Inoltre, evidenziano che la Società ha esercitato l'opzione per il consolidato fiscale nazionale *ex* articoli 117 e ss. del TUIR, in qualità di consolidante, fin dal momento dell'acquisto della partecipazione in BETA e che quest'ultima ha iscritto in contabilità il Compendio immobiliare tra le rimanenze, poiché *"in considerazione delle esigenze di realizzo del Piano di Concordato Preventivo del socio ALFA Spa omologato dal Tribunale di [...] a [...] 2012 [...] tutti i cespiti della società sono stati destinati alla vendita. [...] A partire dal bilancio 2012, per effetto della mutata*

destinazione alla vendita dell'intero complesso composto da terreni e fabbricati, i cespiti originariamente iscritti tra le immobilizzazioni materiali sono stati riclassificati contabilmente a rimanenza" [...].

Ciò posto, le Istanti formulano due distinti quesiti e, in particolare, chiedono se:

1) *"l'art. 86, comma 5, del TUIR si applichi ai plusvalori relativi a rimanenze conseguiti in esecuzione di concordato preventivo da società interamente controllata dal soggetto ammesso alla procedura di concordato"* (di seguito, "**primo quesito**");

2) *"alla distribuzione del residuo attivo risultante dalla liquidazione della controllata trovi applicazione il combinato disposto di cui agli art. 47, comma 7, 86, comma 5-bis, e 89, comma 2 del TUIR"* (di seguito, "**secondo quesito**").

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; le Istanti hanno prodotto, in data [...], le informazioni e la documentazione richieste [...].

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Relativamente al **primo quesito**, le Istanti sostengono che la previsione di cui all'articolo 86, comma 5, del TUIR sia applicabile alla cessione del Compendio immobiliare effettuata da BETA in esecuzione del piano di Concordato preventivo della Società. A tal proposito, le Istanti affermano che la finalità della suddetta disposizione è quella di favorire il soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni, escludendo da tassazione le plusvalenze realizzate in occasione e per effetto di tale procedura concorsuale.

Infatti, le Istanti ritengono che, nonostante la formulazione letterale dell'articolo 86, comma 5, del TUIR che si riferisce espressamente alla "*cessione dei beni ai creditori*", la norma vada interpretata nel senso più generico di "*trasferimento a terzi dei beni ceduti*" (*cfr.*, sentenza della Corte di Cassazione n. 22168 del 2006).

Le Istanti sostengono che la locuzione "*in sede di concordato preventivo*" di cui al suddetto comma 5 consentirebbe di includere nel perimetro della norma non solo le operazioni effettuate direttamente dal soggetto ammesso alla procedura concordataria, ma anche, come nel caso di specie, da una società dallo stesso direttamente controllata e con la quale aderisce al regime di consolidato fiscale.

Con riferimento al **secondo quesito**, avente ad oggetto il regime fiscale della ripartizione, in favore della Società, del residuo attivo risultante dalla messa in liquidazione di BETA, le Istanti ritengono che trovi applicazione il combinato disposto di cui agli articoli 47, comma 7, 86, comma 5-*bis*, e 89, comma 2, del TUIR.

In particolare, le Istanti ritengono che la ripartizione del residuo attivo di liquidazione di BETA, effettuata mediante distribuzione di utili o riserve di utili, debba essere assoggettata alla disciplina di cui all'articolo 89, comma 2, del TUIR.

Infatti, le stesse non reputano applicabile il successivo comma 2-*bis* del citato articolo 89 (avente ad oggetto "*gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione*") in quanto la partecipazione in BETA risulta detenuta dalla Società risulta a titolo di investimento durevole (e non per la relativa negoziazione).

Relativamente agli importi corrisposti da BETA alla Società, a titolo di ripartizione di capitale e riserve di capitale, le Istanti sostengono l'applicabilità

dell'articolo 86, comma 5-bis, del TUIR, secondo cui *"nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dalle partecipazioni"*. Ne consegue che, laddove gli importi ricevuti dalla Società a tale titolo eccedano il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione in BETA, la Società dovrà sottoporre a tassazione detta eccedenza a titolo di plusvalenza. In particolare, occorrerà confrontare l'importo corrisposto alla Società e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in BETA detenuto dalla stessa Società, non tenendo conto delle svalutazioni e delle rivalutazioni civilistiche della relativa partecipazione, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera d), del TUIR.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentate dalle Istanti, assunte acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, concretezza ed esaustività.

Si precisa, altresì, che il presente parere non implica né presuppone alcuna valutazione in ordine alla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento e alla correttezza di eventuali cambiamenti nella classificazione e nei criteri di valutazione avvenuti con riferimento alle attività finanziarie della Società, nonché alla dichiarata natura liquidatoria del Concordato. Inoltre, il presente parere esula da ogni valutazione in merito all'entità e alle modalità di determinazione del residuo attivo di BETA e del reddito imponibile della Società a conclusione del Concordato nonché agli effetti della

cessazione del regime del consolidato fiscale per il quale entrambe le società coinvolte (Società e BETA) avevano optato.

Resta, pertanto, fermo ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

Con l'istanza in esame, la Società rappresenta di essere un soggetto ammesso al Concordato preventivo che, nell'aprile 2024, ha promosso una procedura competitiva per la cessione del Compendio immobiliare detenuto indirettamente (ovvero per il tramite della società totalmente controllata, BETA) e chiede un parere circa (1) l'applicabilità della previsione di cui all'articolo 86, comma 5, del TUIR alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione da parte di BETA del Compendio, iscritto tra le sue rimanenze, in esecuzione della suddetta procedura, e (2) il regime fiscale relativo alla successiva ripartizione alla Società del residuo attivo di liquidazione di BETA.

Con riferimento al **primo quesito**, si fa presente che l'articolo 86, comma 5, del TUIR, dispone che *"la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento"*. L'ambito di applicazione di tale disposizione risulta non essere limitato solo alla *"cessione dei beni ai creditori"*, ma comprende anche le vendite dei beni ceduti, effettuate (nei confronti dei terzi) dal commissario giudiziale al fine di ricavare i mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori (*cf.*, al riguardo, Risoluzione n. 29/E del 1° marzo 2004; *cf.*, in tal senso, anche Corte di Cassazione, sentenza n. 5112 del 4 giugno 1996). La finalità perseguita dal legislatore è, in generale, quella di non gravare la procedura concordataria (a finalità liquidatorie) con oneri fiscali (*i.e.*, l'imposizione sulle plusvalenze) che, ove applicati, costituirebbero un ulteriore

costo per la società già in stato di difficoltà finanziaria con il rischio di impedire o, comunque, penalizzare la realizzazione del piano concordatario.

In tal senso, quindi, la citata disposizione agevolativa trova applicazione nei confronti della società assoggettata al Concordato che deve necessariamente avere la proprietà beni ceduti ai creditori ovvero ai terzi.

Nel caso in esame, la cessione di beni (il Compendio immobiliare) è stata effettuata da BETA, soggetto non sottoposto alla procedura di concordato preventivo. Da quanto emerge dall'istanza, BETA risulta essere solo un soggetto interamente controllato dalla Società (unica assoggettata al Concordato).

Per quanto detto, quindi, si ritiene che la descritta fattispecie, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 86, comma 5, del TUIR, poiché la Società non detiene la titolarità del diritto di proprietà del Compendio immobiliare.

Infatti, non risulta applicabile alla cessione del Compendio detenuto da BETA il regime previsto dal citato comma 5, benché tale cessione avvenga nell'ambito del Concordato preventivo della Società (controllante BETA), perché la disposizione in esame richiede necessariamente in capo al soggetto sottoposto a concordato preventivo la proprietà dei beni ceduti ai creditori o ai terzi.

Peraltro, essendo il comma 5 dell'articolo 86 del TUIR norma di natura agevolativa, il suo campo di applicazione non può essere esteso, in via interpretativa, a ipotesi di cui non si fa espressa menzione (*cfr.*, in materia di interpretazione delle norme agevolative, tra le altre, la risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 304 del 2021).

Da ultimo, è opportuno evidenziare che, nel caso in esame, non trova applicazione quanto affermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 11699,

11700 e 11701 del 21 maggio 2007 in quanto la fattispecie ivi esaminata appare non sovrapponibile con quella oggetto dell'istanza in esame poiché la prima attiene all'applicazione dell'articolo 56, comma 6, del TUIR (ora, articolo 86, comma 5) a una plusvalenza realizzata a seguito della cessione dell'azienda da parte di una società di fatto costituita tra due persone fisiche di cui uno imprenditore assoggettato alla procedura di concordato preventivo.

Nel caso oggetto dell'istanza di interpello in esame, invece, l'eventuale applicazione della detassazione prevista dall'articolo 86, comma 5, del TUIR comporterebbe, di fatto, la detassazione (integrale) del residuo attivo derivante dalla liquidazione di un soggetto terzo rispetto alla procedura concordataria (BETA il cui unico *asset* è il Compendio immobiliare) nei cui confronti non trova giustificazione l'esclusione della tassazione delle plusvalenze prevista dal citato comma 5.

Con riferimento al **secondo quesito**, le Istanti evidenziano che *"la ripartizione del residuo attivo di liquidazione della BETA [verrà] effettuata mediante distribuzione di utili o riserve di utili"*.

Di conseguenza, al momento della ripartizione del residuo attivo di liquidazione, in relazione alla distribuzione dell'utile o delle riserve di utili di BETA, nei confronti della Società troverà applicazione la disposizione dell'articolo 89, comma 2, del TUIR visto il suo espresso rinvio anche alle fattispecie di cui all'articolo 47, comma 7, del TUIR (ovvero *"[all]e somme o [...] valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate"*).

Non troverà applicazione la previsione del successivo comma 2-*bis* dell'articolo 89 citato in quanto la partecipazione in BETA non è stata classificata dalla Società tra quelle detenute per la negoziazione. Infatti, le Istanti sottolineano che *"la partecipazione [...] in BETA risulta posseduta dalla stessa [Società, n.d.r.] a titolo di investimento durevole (e non per la relativa negoziazione)"* [...] e che, *"[l]e partecipazioni diverse da quelle in imprese collegate, sono iscritte nell'attivo non corrente nella voce "Altre attività finanziarie" e sono valutate, coerentemente con le prescrizioni dello IAS 39 per le attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale), al fair value o al costo qualora il fair value non risulti attendibilmente determinabile"* [...].

Al riguardo, va ricordato che per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (che la Società dichiara di applicare), la detenzione di partecipazioni *"per la negoziazione"* rappresenta il criterio distintivo tra l'integrale concorso alla formazione del reddito d'esercizio (di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 89 menzionato) e il concorso limitatamente al 5% (di cui al comma 2) degli utili distribuiti dalla partecipata.

Va da sé che il presente interpello prescinde da ogni valutazione in merito alla corretta iscrizione nel bilancio della Società di detta partecipazione e alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2018.

Da ultimo, si ritiene che, nel caso in esame, laddove le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale o delle riserve di capitali di BETA risultino superiore al costo fiscalmente riconosciuto delle relative partecipazioni nella stessa Società costituiranno plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 86, comma 5-*bis*, del TUIR.

Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 110 del TUIR, al comma 1, lettera *d*), stabilisce che *"il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari simili alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti"*.

Il successivo comma 1-*bis*, lettera *b*), del suddetto articolo 110, poi, prescrive che anche per i soggetti che, come la Società, adottano i principi contabili internazionali, è applicabile quanto disposto dalla lettera *d*) del comma 1, con la precisazione che deve trattarsi di azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni *"che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis"*.

Posto che l'articolo 85, comma 3-*bis*, del TUIR considera come immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione, si ritiene che, nel caso di specie, non essendo le partecipazioni in BETA iscritte tra quelle per la negoziazione, la loro valutazione dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 110, comma 1-*bis*, lettera *b*), del TUIR.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)